

Non solo Btp, anche i libretti postali esenti dal calcolo Isee

Titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, libretti di risparmio postale e gli altri prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato fuori dal tetto Isee.

È il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ieri al question time in aula al Senato, a fornire aggiornamenti sul decreto di attuazione della disposizione della legge di bilancio sui Btp fuori dal calcolo Isee. «È già stato trasmesso dal ministero dell'Economia al ministero del Lavoro, il quale ha concluso le attività istruttorie di competenza e trasmetterà a brevissimo, per il completamento del suo iter, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere. Siamo assolutamente consapevoli dell'importanza di concludere l'iter e, con i tempi della burocrazia italiana, questo iter appare particolarmente veloce». La norma è co-

munque in vigore dal primo gennaio, lo step attuativo è necessario per consentire all'Inps di aggiornare la modulistica sull'Isee. Isee che quest'anno, come spiega Giovanni Angileri presidente della consulta dei Caf, si sono mantenuti su livello dello scorso anno: «abbiamo inviato 4.406.516 di Dsu quest'anno rispetto ai 4.386.474 del 2023. Mentre le Dsu duplicate sono il 4% degli invii». Le Dsu duplicate sono quei documenti che sono a pagamento dei contribuenti quando omettono i dati e bisogna aggiornare il documento per il calcolo dell'Isee.

Ieri Giorgetti ha anche confermato che è in dirittura di arrivo come emendamento al decreto legge mille proroghe (si veda altro articolo a pagina 27) l'esenzione Irpef per gli imprenditori agricoli. Ma sarà un intervento selettivo: «È in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dell'Irpef per

gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie, tale misura potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere anche il dl milleproroghe all'esame della Camera dei deputati». Giorgetti ha poi riconfermato che si sta ultimando il decreto legge quater sul Pnrr, «Relativamente all'adozione del decreto legge PNRR quater, necessario per dare corso ad alcune delle nuove misure previste dal piano, comunico che il testo è in fase di elaborazione e sarà sottoposto a breve al consiglio dei ministri». Giorgetti ha poi ricordato che: «Per gli interventi finanziati nell'ambito del Pnrr, la liquidità è assicurata dal sistema di norme vigenti attraverso l'istituto delle anticipazioni. In tal modo sono infatti resi disponibili per gli interventi da realizzare anticipi nel-

la misura del 10 per cento, percentuale rilevabile su motivata richiesta delle Amministrazioni titolari degli interventi. Tale meccanismo non subisce modifiche per effetto della rimodulazione del Pnrr concordata in sede europea. Per quanto attiene alle fonti di finanziamento delle opere comunali non più incluse nel Pnrr si evidenzia che, relativamente agli interventi già finanziati continuano ad essere finanziati a valere sulle risorse recate da tali autorizzazioni di spesa senza alcuna conseguenza dovuta all'uscita dal Pnrr». Per gli altri interventi di competenza dei Comuni, in parte usciti dal Pnrr (quali i Piani Urbani Integrati), Giorgetti ha ricordato che «sono in corso gli approfondimenti per l'individuazione delle risorse necessarie ad assicurarne la continuità».

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

La novità è contenuta nel decreto legislativo di riforma dello statuto del contribuente

Scritture contabili con sigillo

L'uso della documentazione non può eccedere i 10 anni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Due certezze per i contribuenti nell'ambito degli accertamenti di natura tributaria. La prima riguardante l'inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti oltre un massimo di trenta giorni (salvo proroga) dall'inizio della verifica o in violazione di legge, ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale dei tributi, e la seconda concernente la tenuta delle scritture contabili che non può eccedere il termine di dieci anni. Queste due novità sono previste, rispettivamente, dalle disposizioni, di cui all'art. 7-quinquies della legge 212/2000, come introdotto dal comma 1, lett. g) dell'art. 1 del dlgs 219/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3/01/2024 n. 2 e dalle disposizioni del comma 5 dell'art. 8 della medesima legge 212/2000 (Statuto dei diritti

del contribuente). Partendo dalla seconda situazione, in tema di conservazione delle scritture contabili, con le disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 8 dello Statuto del contribuente, si rafforza il principio secondo il quale un accertamento e, quindi, una pretesa non può essere fondata su dati e documenti la cui tenuta non è più obbligatoria; la stessa legge delega, di cui alla lett. h) n. 1 comma 1 dell'art. 17 (legge 111/2023), ha previsto la modifica della disciplina dei termini di decorrenza che deve essere coordinata con quanto appena indicato sui termini di conservazione. In secondo luogo, sempre con un principio finalizzato a rafforzare la tutela dei contribuenti, l'art. 7-quinquies della legge 212/2000, di nuova introduzione, dispone sulla disciplina inerente all'utilizzabilità o meno degli elementi acquisiti illegittima-

mente o oltre un preciso termine.

Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l'esecuzione di verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 12 della medesima legge 212/2000, sono inutilizzabili.

Si ricorda, che l'art. 12 dispone che la permanenza dei verificatori in sede di accesso presso l'azienda non possa superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni, ma soltanto nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio; nel caso di contribuenti in regime di contabilità semplificata e di lavoratori autonomi,

il termine scende a quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici, anche in questo soltanto in caso di particolare complessità dell'indagine, con il limite di un trimestre, sempre tenendo conto dei giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente soggetto a verifica.

Si prevede, inoltre, la possibilità che i verificatori possano accedere nuovamente presso l'impresa, una volta decorso il termine indicato dei trenta giorni, anche con proroga di ulteriori trenta, purché l'accesso sia motivato dal necessario esame delle osservazioni e delle richieste eventualmente presentate dal contribuente, dopo la conclusione delle operazioni di verifica e, contestualmente, vi siano particolari e specifiche motivazioni, ma con preventiva e motivata autorizzazione del dirigente responsabile (Gdf, circolare n. 250400/2000).

La nuova disciplina, che opera dal 18 gennaio scorso e che supera l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cassazione, sentenze n. 23217/2022 e n. 4794/2023) e n.) prevede l'inutilizzabilità di dati e degli elementi acquisiti oltre i suddetti termini, determinando l'annullabilità dell'atto di accertamento, se basato esclusivamente sui detti elementi acquisiti tardivamente o in violazione, non essendo quelli acquisiti tempestivamente utili al sostegno della pretesa.

Di fatto, si ritiene, che se l'accertamento tenesse conto di elementi acquisiti tempestivamente e di altri acquisiti dopo il termine o in violazione, la validità dell'atto risulterebbe condizionata alla sussistenza e validità degli elementi acquisiti nei termini indicati, non potendo utilizzare quelli rinvenuti oltre i termini.

© Riproduzione riservata

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE NORME DEL NUOVO DECRETO ACE

L'acquisto di partecipazioni non è un atto a rischio elusione

DI MARIA MANTERO

L'acquisto di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo, destinatario del relativo corrispettivo in denaro, non può rientrare nel novero delle operazioni potenzialmente elusive.

Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 33 in merito al decreto sugli aiuti alla crescita economica (Ace).

L'istante si rivolge all'Agenzia delle entrate presentando la propria situazione di società che ha quantificato una variazione in aumento del capitale rilevante ai fini dell'Ace. I chiarimenti fanno quindi riferimento all'operazione di acquisto di partecipazioni ad un'altra società (già controllata al 60,5%) e se questo perfezionandosi con la società venditrice (esterna al gruppo) rientri o meno nell'ambito applicativo della disciplina anti elusiva

normata all'articolo 10 del nuovo decreto Ace (decreto ministeriale 3 agosto 2017).

La risposta delle Entrate riprende il testo dell'articolo 10, con particolare attenzione ai commi 2 e 3 e spiega che «la ratio della norma consiste nell'imporre che la stessa somma di denaro già conferita nel gruppo, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo d'impresa». Arriva così alla conclusio-

ne che «l'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata ponendo attenzione alla idoneità dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'Ace all'interno del gruppo» e che «in tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro a società appartenenti allo stesso gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione del beneficio».

© Riproduzione riservata